



Associazione

"Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia" ONLUS

Via Pascoli 51/A - 45100 Rovigo Telefono e Fax: 0425 422500

e-mail: cfdrovigo@gmail.com PEC: cfdrovigo@pec.centrofamiglia.info

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato
"Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia"
ONLUS L 266/91 cod. RO0096**

Oggi domenica 7 aprile 2019 alle ore 9.30 presso la sede sociale di Rovigo, via G. Pascoli 51/A, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- rinnovo dello Statuto

La Presidente Dott.ssa Maria Chiara Leonardi constatata la presenza di 49 soci, di cui 34 in persona e 15 per delega, su complessivi 70 soci risultanti dal libro dei soci e aventi diritto al voto perché in regola con la quota associativa anno 2018, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare in merito all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Claudia Fenzi. I convenuti all'Assemblea Straordinaria nominano a Presidente dell'Assemblea stessa, l'Avv. Marily Bux.

Prende la parola la Presidente Dott.ssa Maria Chiara Leonardi per contestualizzare gli adempimenti richiesti dalla normativa della Legge di Riforma degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Viene quindi data lettura degli articoli del nuovo Statuto predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione facendo un confronto sistematico con gli articoli del vecchio Statuto per evidenziare le novità, ove presenti.

Ogni articolo dello Statuto viene letto, esaminato e approvato all'unanimità. Al termine della discussione la Presidente dichiara approvato all'unanimità il nuovo Statuto, composto di 32 articoli, che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea incarica la Presidente di provvedere al deposito del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo.

L'Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore 11.45, non essendoci nient'altro da deliberare, previa lettura del presente verbale.



La Segretaria
Dott.ssa Claudia Fenzi

Claudia Fenzi



La Presidente dell'Assemblea
Avv. Marily Bux

Marily Bux

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO

Liquidati €

Esente

Registrato il 24 APR. 2019

N. 773 Serie 3

ORIGINALE

L'ADDETTO

Antilia Ronchi

Firma delegata Direttore Provinciale Giuseppe Camusella



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Organizzazione di Volontariato **CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA**" (Codice Fiscale 93008370293) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica.

L'organizzazione ha sede legale in via G. Pascoli 51/A nel comune di Rovigo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione di Volontariato, di seguito OdV, esercita in via principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'OdV offre un servizio gratuito di promozione, formazione e consulenza alla persona, alla coppia e alla famiglia secondo le finalità indicate dalla legge quadro n° 405/1975, dal D.Lgs 117/2017 e dalle norme statali, regionali e locali vigenti in materia. Nella sua attività si ispira alla dottrina e al magistero della Chiesa Cattolica e opera nel rispetto della responsabilità personale degli utenti, senza discriminazione alcuna.

L'OdV viene costituita come espressione di servizio nei confronti dei problemi della persona, della coppia e della famiglia in collaborazione con la Diocesi di Adria - Rovigo.



Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e al D.Lgs 117/2017, art. 5 comma 1 lettera a)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa del D.Lgs 117/2017, art. 5 comma 1 lettera d)

Queste due attività perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promozione umana della persona, della coppia e della famiglia e vengono attuate in modo interdisciplinare sia in sede che sul territorio.

L'OdV attua le due attività mediante le seguenti azioni:

1. consulenza familiare nei confronti del singolo della coppia e della famiglia per la soluzione di problemi morali, psicologici, pedagogici, sanitari, sociali e giuridici
2. formazione mediante programmazione e attuazione di attività territoriali tendenti a:
 - 2.1 divulgazione di conoscenze scientifiche sulle problematiche della coppia, della famiglia, dei minori e degli anziani

2.2 educazione dei giovani all'amore, anche con interventi nella scuola in accordo con gli organi collegiali

2.3 educazione alla genitorialità anche nelle forme di affidamento e adozione

2.4 informazione ed educazione all'affettività e alla sessualità, con particolare riferimento alla paternità e maternità responsabile, alla gravidanza e alla conoscenza dei metodi naturali di regolazione della fertilità umana

2.5 attività culturali e di formazione permanente volte alla preparazione di nuovi consulenti familiari e operatori sociali in genere, in uno spirito di ricambio generazionale

Per l'attività di interesse generale prestata l'OdV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs 117/2017.

L'OdV opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.



Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo

- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dell'Assemblea dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o strumenti di comunicazione elettronica inviata al



recapito risultante dal libro degli associati oppure essere pubblicata con avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, quando previsto, e stabilisce le quote associative annuali
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza



ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente dell'OdV, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'Assemblea

- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS)
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera sull'eventuale esclusione
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- elegge il Presidente dell'organizzazione tra i propri componenti
- nomina il Direttore dell'OdV
- nomina i dipendenti e i collaboratori

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo dai suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e che può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il trenta giugno di ogni anno.



Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'OdV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'OdV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'OdV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5 – sexies del D.L. 148/2017 la qualifica di ONLUS, relativa all'Associazione "Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia" – ONLUS, di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/2017.

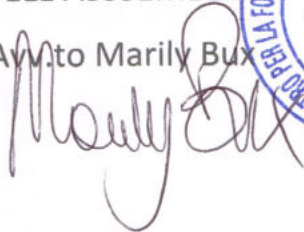
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Rovigo, 07/04/2019

LA PRESIDENTE

DELL'ASSEMBLEA

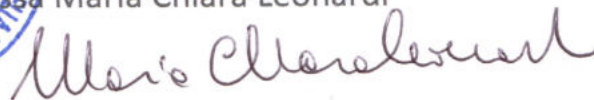
Avv.to Marily Bux



LA PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE

Dott.ssa Maria Chiara Leonardi



ALLEGATO all'atto regio il 12 4 APR. 2019
al N. 773 Mod. S3 Vol. _____

L'ADDITTO
Anita X



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Comandini